



Città di Sassuolo

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL
COMUNE DI SASSUOLO
RELATIVO A
MODIFICHE AGLI ARTT. 8, 9, 11, 13 DEL CCI 11/06/2020
E
CRITERI DI UTILIZZO DEI FONDI PER GLI ANNI 2020-2021**

**PREINTESA RAGGIUNTA IL 23/11/2020
E SOTTOSCRITTA IL 25/11/2020**

In data 23 novembre 2020, alle ore 11:00, si sono riunite in videoconferenza le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, al fine della definizione della preintesa al contratto collettivo integrativo (CCI) biennale, che apporta alcune modifiche all'articolato del CCI - parte normativa - sottoscritto il 11/06/2020 e definisce i criteri di utilizzazione delle risorse dei Fondi per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale dipendente del Comune di Sassuolo per gli anni 2020-2021.

Sono presenti e collegati attraverso la piattaforma Meet di Google:

-per la delegazione di parte pubblica:

Temperanza Claudio - Dirigente del Settore III "Programmazione finanziaria e controllo partecipate"- Presidente

-per la delegazione di parte sindacale:

R.S.U. Comune di Sassuolo: Bagni Viviana, Benati Carla, D'Andrea Giovanni, Montanari Cristiano, Pifferi Giulia, Rioli Maria Luisa

Rappresentanti territoriali delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.:

Pontioli Marco e Di Napoli Raffaele per la CGIL/FP

Torricelli Sabrina per la CISL FP/FPS.

La delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Sassuolo e la delegazione trattante di parte sindacale

RICHIAMATI

- i C.C.N.L. vigenti, ed in particolare le parti oggetto di contrattazione;
- il Contratto Collettivo Integrativo (CCI) sottoscritto in data 11/06/2020, vigente presso l'ente;
- l'accordo raggiunto a livello sovracomunale in data 25/09/2019 e successivamente integrato e modificato, a seguito di accordo in data 18/10/2020, con delibera Giunta Unione n. 89/2020 del 11/11/2020;

raggiungono la seguente preintesa al Contratto Collettivo Integrativo (CCI) biennale relativo alla modifica di alcune parti del CCI sottoscritto il 11/06/2020 (artt. 8-9-11-13) e ai criteri di utilizzazione dei Fondi per gli anni 2020-2021.

PARTE PRIMA – MODIFICHE AL C.C.I. - PARTE NORMATIVA - SOTTOSCRITTO IL 11/06/2020

Articolo 1 Modifiche all'art. 8 del CCI 11/06/2020

1. L'art. 8 "Disciplina del premio differenziale individuale" del CCI 11/06/2020 è modificato come segue:
 - a) nel comma 1, secondo alinea, dopo le parole "di massima dimensione," sono inserite le parole "ad esclusione delle posizioni organizzative,";
 - b) il comma 2 è sostituito come segue: "Il valore complessivo dei premi collegati alla performance individuale (fasce), definitivamente assegnabile, è definito in riduzione a seguito della determinazione dei premi differenziali attribuiti al personale di cui al presente articolo, in quanto finanziato dal medesimo budget.

Articolo 2
Modifiche all'art. 9 del CCI 11/06/2020

1. L'art. 9 "Criteri generali per la definizione delle procedure per le progressioni economiche" del CCI 11/06/2020 è modificato come segue:
 - a) al comma 3, le parole "a) Sono ammessi alla selezione annuale per la progressione economica orizzontale i dipendenti che:" sono sostituite dalle seguenti: "a) Sono ammessi alla selezione annuale per la progressione economica orizzontale, sino alla concorrenza dell'85% del personale in possesso dei successivi requisiti 1-2-3 che ha riportato la migliore valutazione media nel triennio precedente, i dipendenti che:";
 - b) il n.1 della lettera a) del comma 3 è sostituito come segue: "1. abbiano maturato un'esperienza di servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di almeno 24 mesi nella posizione economica precedente (detta esperienza può essere maturata anche presso altri enti locali, in periodi non continuativi, fatta salva la specifica disciplina di cui alla lett.f)";
 - c) nel comma 3, alla lettera f), le parole "valutazione dell'Ente" sono sostituite da "valutazione dell'Ente/Enti".

Articolo 3
Modifiche all'art. 11 del CCI 11/06/2020

1. L'art. 11 "Indennità per le condizioni di lavoro" del CCI 11/06/2020 è modificato come segue: alla lettera C) del comma 6, è aggiunto il seguente punto "Subagenti contabili individuati con provvedimento formale."

Articolo 4
Modifiche all'art. 13 del CCI 11/06/2020

1. L'art. 13 "Indennità per specifiche responsabilità" del CCI 11/06/2020 è modificato come segue: nel comma 5 è aggiunta, infine, la seguente frase "La presente indennità è invece cumulabile con l'indennità per le condizioni di lavoro di cui all'art. 11 precedente quando il presupposto legittimante sia differente."

PARTE SECONDA – CRITERI UTILIZZO DEL FONDO PER GLI ANNI 2020-2021

Articolo 5
Campo di applicazione, efficacia e durata

1. Il presente CCI si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato - ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale fatti salvi diversi accordi con le amministrazioni interessate.
2. Il presente contratto biennale ha per oggetto la definizione, per gli anni 2020-2021, dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo.

Articolo 6
Destinazione delle risorse decentrate a nuove progressioni economiche orizzontali

1. Le parti, preliminarmente, prendono atto che il Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale per l'anno 2020 presenta una disponibilità di parte stabile destinata a premialità per € 308.730,26 in conto competenza, e che pertanto si ritiene che, a legislazione vigente, anche nei Fondi degli anni successivi sussista una disponibilità di parte stabile in misura adeguata a consentire il finanziamento sia della premialità collegata agli incentivi che di nuove progressioni economiche orizzontali.
2. Le parti concordano che quanto definito nei successivi commi è subordinato alla verifica annuale, nell'ambito dei singoli Fondi 2020-2021, della effettiva disponibilità di risorse di parte stabile da destinare al finanziamento di nuove progressioni economiche orizzontali.
3. Premesso quanto sopra, le parti determinano di destinare a nuove progressioni economiche orizzontali, nell'ambito dei Fondi che verranno nel tempo costituiti, le seguenti risorse di parte stabile:
 - Fondo 2020: € 45.000,00 per attribuzione di nuove p.e.o. con decorrenza dal 01/01/2020;
 - Fondo 2021: € 15.000,00 per attribuzione di nuove p.e.o. con decorrenza dal 01/01/2021.
4. Le risorse del Fondo 2020 che, in ogni budget per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali di Settore/aggregazione di Servizi, non verranno utilizzate in quanto non sufficienti per finanziare interamente l'attribuzione di una ulteriore nuova p.e.o., sono destinate, nell'anno successivo, ad incrementare i singoli budget nell'ambito dei quali le economie si sono generate.
5. Per il solo anno 2021, il budget indicato al comma 3 destinato al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali è integrato delle somme necessarie a consentire la p.e.o. a quella unità di personale che, in ogni graduatoria, risultasse esclusa per mancanza di stanziamento inferiore al 50% dell'incremento del valore della nuova progressione economica orizzontale.
6. Le annualità disponibili per cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente non incrementano le risorse come sopra definite.

Articolo 7

Criteri di riparto del Fondo risorse decentrate

1. Le parti prendono atto che il fondo risorse decentrate, disponibile per i trattamenti accessori di ente, è quantificato per l'anno 2020 in € 1.061.485,32, di cui residui anno 2019 per € 20.240,39, al netto delle risorse già destinate alle posizioni organizzative come da art. 67, comma 1, CCNL 21/5/2018 quantificate in € 280.267,41.
2. Le parti, come per gli anni precedenti, danno atto che i residui 2019 derivanti dal sistema di perequazione sono destinati al finanziamento dei premi di cui all'art. 82, comma 2, lett. b) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (cd. fasce). Nel Fondo 2020 non sono presenti residui 2019 di risorse destinate al finanziamento dei premi di cui all'art. 82, comma 2, lett. a) ma non utilizzate (che pure, se invece presenti, sarebbero stati portati a integrazione dei predetti premi di cui all'art. 82, comma 2, lett. b).

3. Il fondo disponibile di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dal comma 3, art. 68 del CCNL 21.05.2018, è destinato ai seguenti utilizzi, nelle misure orientativamente indicate, con particolare riferimento agli istituti di salario accessorio introdotti o modificati dal nuovo CCNL/CCI 2019-2021:

Descrizione	€ anno 2020
<i>1 – Destinazioni vincolate (trattamenti economici fissi a carico risorse stabili fondo art. 68 c.1 e 2 let.j CCNL 21/5/2018)</i>	
a) Progressioni Economiche Orizzontali: in godimento	301.500,00
a-bis) Progressioni Economiche Orizzontali: nuove	45.000,00
b) Indennità di comparto	99.850,00
c) Indennità Educatrici 10 m e 12 m (CCNL 14/9/00 art.31, c.7 e CCNL 5/10/01 art.6)	8.200,00
d) Indennità ex 8 ^a qf	1.550,00
Totale destinazioni vincolate	456.100,00
<i>2 – Altre Destinazioni</i>	
e) Indennità turno, reperibilità e maggior.festivo (fin.tot.con risorse stabili)	99.500,00
f) Indennità specifiche responsabilità art. 70 quinquies c.1 e indennità funzione art. 56 sexies CCNL 2018 (art.13 e 20 CCI) (fin.tot.con risorse stabili) di cui per PM € 14.250	61.250,00
g) Indennità servizio esterno PM art. 56 quinquies CCNL 2018 (art. 19 CCI)	26.000,00
h) Indennità specifiche responsabilità art. 70 quinquies c.2 CCNL 2018 (art. 14 CCI)	2.900,00
i) Indennità condizioni lavoro art. 70 bis CCNL 2018 (art. 11 CCI)	3.400,00
j) Premi (compreso premio diff.indiv.art. 69, c.2-3 CCNL 2018 art. 8 CCI) (finanziamento c/competenza)	374.264,93
k) Premi (finanziamento recupero evasione ICI)	10.000,00
l) Premi (finanziamento c/residui a.p.)	20.240,39
m) Accordo ex art. 43 c. 3 L. 449/97	7.830,00
Totale altre destinazioni	605.385,32
<i>Totale destinazioni</i>	1.061.485,32

4. Le risorse di cui alla lett. g) della precedente tabella (indennità servizio esterno PM) sono finanziate dal budget assegnato al Settore V ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett.b) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (budget di finanziamento della quota di premi collegati alla scheda di valutazione, determinato in ragione dell'indicatore quali-quantitativo di risorse umane assegnate in gestione alla struttura organizzativa).
5. Per l'anno 2021, i vari importi indicati nei commi precedenti saranno definiti dall'amministrazione comunale secondo le risultanze d'ufficio.

Articolo 8 **Integrazione componente variabile del Fondo** **ex art. 67, comma 4, del CCNL 21/5/2018**

1. Le parti, preso atto della capacità di spesa del bilancio, al fine del rispetto del limite alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (c.d. "tetto 2016"), concordano sull'integrazione della componente variabile del Fondo 2020 nella misura massima possibile pari ad euro 64.329,05 (1,103019% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza), al fine di proseguire nell'attività di valorizzazione del personale che consente di mantenere gli elevati standard di

qualità e di quantità dei servizi offerti alla cittadinanza tramite il raggiungimento degli obiettivi del Piano della Performance.

2. Quanto sopra a valere anche per l'anno 2021, con aggiornamento dell'importo e della percentuale secondo le risultanze d'ufficio.

Articolo 9

Finanziamento forme di premialità di cui all'art. 82, comma 2, lett. a Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (indicatore strategico di erogazione)

1. Le parti convengono, per gli anni 2020-2021, di determinare in euro 120.000,00 la quota di finanziamento dei premi di cui all'art. 82, comma 2, lett.a), del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per il personale assegnato a servizi/funzioni/attività che l'amministrazione ritiene di rilevanza strategica per il conseguimento degli obiettivi di mandato, individuabili sulla base degli ordinari strumenti di programmazione. Del budget complessivo come sopra determinato, euro 50.782,00 sono assegnati al Settore V.
2. Sulla scorta degli indirizzi forniti alla delegazione trattante di parte pubblica dalla Giunta, le parti definiscono congiuntamente come segue i servizi/funzioni/attività strategici per gli anni 2020-2021:
 - criticità derivanti dalle azioni volte a riorganizzare attività e servizi per fronteggiare l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid19
 - impegno nella riorganizzazione dei servizi per implementazione attività e azioni nell'ambito della trasparenza e anticorruzione
 - mantenimento della velocità dei pagamenti
 - sicurezza e polizia di prossimità anche attraverso l'espletamento di servizi in giornate e orari particolari
 - criticità SGP e complessità gestione delle azioni previste nel concordato
 - criticità emergenze servizi sociali
 - criticità derivanti da progettualità e attività per funzioni conferite o da conferire all'Unione
 - service all'Unione
 - mantenimento quantità e qualità servizi a fronte di aumento delle complessità gestionali e organizzative, anche connesse ai rapporti con l'Unione, e di progressiva riduzione di risorse, anche finanziarie, a disposizione
 - apertura differenziata dei servizi
 - miglioramento dei controlli tributari e del livello di riscossione delle entrate.

Articolo 10

Fondo risorse decentrate dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (art.70sexies, CCNL 2018)

1. Le parti prendono atto che, in applicazione dell'art. 70-sexies, comma 4, del CCNL 21.05.2018, per consentire una corretta perequazione del trattamento accessorio del personale dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, al fondo di quest'ultima è stata destinata, in accordo tra i Comuni, l'Unione e le parti sindacali, una quota pari all'1% del totale dei singoli Fondi Risorse Decentrate anno 2018 dei Comuni aderenti, che per il Comune di Sassuolo, a valere dal 2020, comporta una decurtazione permanente dei Fondi pari ad € 10.177,49, affinché - ex attuale giurisprudenza contabile ed in particolare la sentenza della Corte dei Conti Sardegna n. 60/2017, la Sez. reg. di controllo Emilia Romagna del. n. 231/2014, la Sez. reg. di controllo Piemonte del. n. 102/2016, 133/2016, 138/2016 - la

costituzione del Fondo dell'Unione, sotto il profilo strettamente contabile, risulti a "saldo zero" e non comporti un incremento della spesa per il trattamento accessorio precedentemente sostenuta dai singoli Comuni aderenti (sul punto cfr. Sezione delle Autonomie delibera n. 8/2011).

2. Le parti, inoltre, prendono atto che, con deliberazioni di Giunta Comunale n. 255/2018, n. 190/2019, n. 19/2020 e n. 189/2020, al fine di consentire all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico di procedere all'assunzione diretta di personale, il Comune di Sassuolo ha ceduto una quota di salario accessorio di € 4.971,33 che comporta una decurtazione permanente del Fondo Risorse Decentrate del personale non dirigente dell'anno 2020.
3. Quanto precede a valere anche per l'anno 2021, con eventuale aggiornamento degli importi secondo le risultanze d'ufficio.

Articolo 11 **Disciplina normativa – rinvio**

1. Per quanto riguarda la disciplina normativa non modificata, si rimanda al CCI 11/06/2020.

Articolo 12 **Rinnovo CCNL – clausola di salvaguardia**

1. Le parti si riservano di riaprire la trattativa per la definizione dei criteri di utilizzo del Fondo 2021 nel caso in cui, nel corso del predetto anno, venga sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Per la delegazione trattante di parte pubblica:

Presidente della delegazione Dott. Claudio Temperanza *f.to su originale*

Per la delegazione trattante di parte sindacale OO.SS.:

rappresentanti territoriali della OO.SS. CGIL/FP Pontiroli Marco e Di Napoli Raffaele
f.to su originale

rappresentante territoriale della CISL FP/FPS Torricelli Sabrina *f.to su originale*

Per la delegazione trattante di parte sindacale R.S.U. Comune di Sassuolo:

Bagni Viviana, Benati Carla, D'Andrea Giovanni, Montanari Cristiano, Pifferi Giulia,
Rioli Maria Luisa *f.to su originale*